



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 27/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 858

L.R. 25 febbraio 2010 n. 3 art. 4 comma 1 lettera c) - tariffe irrigue da applicare agli impianti regionali collettivi di irrigazione in concessione all'ARIF.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

Come è noto, per effetto della legge regionale 25/02/2010, n. 3 è stata istituita l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (più brevemente Agenzia o Arif), quale soggetto erogatore di servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica, nell'ambito di finalità e compiti assegnati dalla Giunta regionale; assolve, cioè, compiti istituzionali di gestione restando in capo alla Regione l'attività di pianificazione.

L'art. 4 della citata l.r. 3/2010 prevede, infatti, che la Giunta regionale:

- a) "approva gli obiettivi generali e di settore da perseguire nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Agenzia fissata dalla legge di bilancio";
- b) "stabilisce i criteri generali da seguire nello svolgimento delle attività forestali e delle attività irrigue nonché per il monitoraggio, la vigilanza e il controllo della qualità nella loro gestione";
- c) "fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dei canoni irrigui";
- d) "individua specifici programmi da realizzare e ne affida l'attuazione anche con assegnazione di ulteriori risorse finanziarie regionali, interregionali, nazionali e comunitarie";
- e) "approva il bilancio annuale e triennale dell'Agenzia";
- f) "approva la dotazione organica, provvisoria e definitiva nonché il regolamento di cui all'articolo 5, comma 3";
- g) "designa il direttore generale e il collegio di revisori dei conti".

Relativamente a ciascuna lettera sopra riportata si rappresenta che per la:

- lett. a). è stata data attuazione con la deliberazione n. 490 del 20/03/2012;
- lett. b). è stata data attuazione con la deliberazione n. 490 del 20/03/2012;
- lett. c). si provvede con l'adozione del presente provvedimento;
- lett. d). è stata data attuazione con la deliberazione n. 490 del 20/03/2012;
- lett. e). è stata data attuazione con la deliberazione n. 720 del 11/4/2012 per l'anno 2012;
- lett. f). è stata data attuazione, con la deliberazione n. 1332 in data 16/06/2011;
- lett. g). è stata data attuazione, rispettivamente, con la deliberazione n. 30 in data 18/01/2011 designando il direttore generale e con la deliberazione n. 102 in data 23/01/2012 designando il Collegio dei Revisori dei Conti.

Occorre quindi dare attuazione alla lett. c) del citato art. 4 della l.r. 3/2010, provvedendovi mediante l'adozione del presente atto.

A tal proposito torna utile richiamare le determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 490/2012 con la quale è stata fissata la "cascata" amministrativa degli obiettivi / compiti / attività da espletare da parte dell'Agenzia, così individuati per lo specifico comparto irriguo:

Obiettivi (art. 4 lett. a) e art. 3 co. 1):

- attuare un sistema coordinato e integrato della risorsa "acqua";
- attuare un sistema che soddisfi le esigenze delle colture in atto e dell'allevamento di bestiame;
- razionalizzare la risorsa acqua;
- attuare processi di salvaguardia ambientale promuovendo l'utilizzo di acque affinate;
- attuare il contenimento della spesa pubblica per le risorse idriche.

Compiti (art. 3 co. 2):

- gestire ed esercire gli impianti irrigui collettivi regionali;
- attuare azioni di salvaguardia ambientale;
- promuovere iniziative di informazione e formazione dell'utenza irrigua;
- ammodernare gli impianti irrigui;
- alimentare gli impianti irrigui con fonti alternative;

Attività Elementari:

- progettare e attuare gli interventi sugli impianti di pompaggio e sulle cabine elettriche;
- progettare e attuare gli interventi sulle reti di adduzione a servizio dei domini irrigui;
- ammodernare gli impianti irrigui;
- risanare le reti di adduzione, derivazione e distribuzione dell'acqua;
- aggiornare professionalmente il comparto irriguo e acquistare i dpi;
- promuovere l'uso delle acque affinate dagli specifici impianti ove esistenti;
- monitorare la portata emunta dalla falda acquifera;
- misurare l'acqua emunta;
- controllare il sistema irriguo evitando perdite lungo il percorso e sottrazioni abusive dalle condotte irrigue, nonché i furti di rame e ferro;
- alimentare gli impianti irrigui con fonti alternative;
- adeguare le strutture al fine di garantire la sicurezza sul posto di lavoro;
- accatastare gli immobili non accatastati;
- valutare la chiusura degli impianti a scarsa utenza.

Va evidenziato, in questa sede, che la materiale difficoltà di operare investimenti ovvero ampi interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui collettivi dati in gestione all'Agenzia è anche riconducibile alle somme stanziare in bilancio, conformate ai limiti e ai vincoli della finanza pubblica (patto di stabilità interno).

Quindi, per permettere un sistema efficiente della distribuzione dell'acqua, ottimizzando l'esistente e rimuovendone le criticità, non può non incidere sulla tariffazione irrigua, alla luce di situazioni riconducibili:

- alla circostanza che i canoni irrigui oggi praticati e richiesti all'utenza sono tali dal 2004 (cfr. deliberazione di Giunta Regionale n. 802);
- all'applicazione l'articolo 154 del d.lgs. 152/2006 che recepisce direttive comunitarie.

Relativamente al primo aspetto va ricordato che vi sono state motivazioni varie che non hanno consentito l'incremento della tariffa irrigua:

- l'aggravamento del sistema della competitività raggiunta dal comparto agricolo pugliese;
- la necessità / opportunità di praticare una tariffa unica su tutto il territorio pugliese e, quindi, di ricercare parametrizzazioni di costo che non determinassero "impennate" in alcuni territori di particolare pregio colturale.

Relativamente al secondo aspetto torna utile richiamare, per chiarezza, il dettato dell'art. 154 del d.lgs. 152/2006 che prevede:

"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ... definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua" (comma 2);

"Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale ... sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riutilizzo delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale" (comma 3).

Viene cioè stabilito dall'Unione Europea che il servizio reso per l'erogazione della risorsa "acqua", sinora trattata come inesauribile, vada ad investire l'agricoltore ovvero il soggetto utilizzatore, evitando di "spalmare" detto costo sull'intera collettività.

Per altro, rispetto agli anni '50 - '60 il carattere strategico dell'acqua si è fortemente accentuato tanto da far ritenere non più concepibile ordinamenti produttivi efficienti senza il supporto dell'irrigazione, mentre l'assenza di acqua è da considerarsi, ormai, il primo dei fattori che conducono le terre alla marginalità.

Allo stato degli atti la tariffa irrigua applicata dall'Agenzia risulta, come già anticipato, praticata dal 2004 ed è differenziata in relazione alla tipologia di emungimento e ai distretti territoriali, prevalentemente provinciali, come di seguito riportata:

Va evidenziato che:

- i valori sopra riportati sono comprensivi di IVA;
- le due ultime colonne riportano il costo dell'acqua per usi extra agricoli;
- nel territorio provinciale di Foggia non viene operato da parte dell'Agenzia alcun servizio idrico;
- nel territorio provinciale di Taranto sussistono differenti forme di adacquamento (a volume, a ettaro e a ora, tutte ragguagliate a volume (€/mc), per agevole confronto.

Quanto sopra confligge, quindi, non solo con il sistema tariffario introdotto dal legislatore nazionale con il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., di recepimento di direttive comunitarie, ma anche con le tariffe applicate dai Consorzi di Bonifica potendosi in tal modo prefigurare una sorta di concorrenza sleale.

Viene qui di seguito riportata la tariffa, relativa all'irrigazione con acqua emunta da falda, adottata dai Consorzi di Bonifica che operano nelle stesse aree di competenza dell'Agenzia (Consorzio Terre d'Apulia, Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, Consorzio Ugento Li Foggi e Consorzio Stornara e Tara):

Superando la logica del "prezzo minore del costo", l'obiettivo finale da raggiungere è quello del "prezzo uguale al costo", obiettivo che può essere gradualmente raggiunto per step.

Il primo step diviene quello di ragguagliare le tariffe praticate dall'Agenzia a quelle dei Consorzi; ciò comporterà che:

- i maggiori introiti potranno consentire all'Agenzia di effettuare interventi di ristrutturazione degli impianti (con particolare riferimento alla sostituzione della distribuzione a pelo libero con quella intubata);
- nello stesso tempo, verrà consentita agli agricoltori, con la minor sostenibilità degli aumenti, di variare, per esempio, gli ordinamenti culturali e/o le tecniche di irrigazione,

- verrà evitato che per terreni irrigui limitrofi, serviti da soggetti diversi, vengano applicate tariffe differenti.

È un primo passo verso la definizione e l'applicazione di una rigorosa politica di tariffazione che, adottata congiuntamente ad altri interventi, consentirà di razionalizzare ed ottimizzare l'uso delle risorse irrigue disponibili.

Nelle more, quindi di pervenire alla tariffazione unica per l'intera Regione e adempiere completamente al principio introdotto dal d. lgs. 152/2006 (prezzo uguale al costo), si propone, a completa attuazione della lett. c) dell'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e di far adottare all'Agenzia regionale per le attività attigue forestali le tariffe irrigue pari a quelle applicate dai Consorzi di Bonifica ricadenti nel territorio pugliese.

All'aumento delle entrate che, per effetto del presente provvedimento, verranno a determinarsi in favore dell'Arif deve corrispondere la riduzione della differenza tra entrate e uscite nella gestione dei pozzi, nonché devono essere attuati investimenti di adeguamento e di ammodernamento degli impianti irrigui collettivi tali da determinare ulteriori significative economie di spesa rendicontabili e valutabili con metodi di calcolo per corrispondente centro di spesa: ciò diviene un elemento sensibile che va ad implementare gli obiettivi fissati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 490/2012 divenendone parte sostanziale e integrante.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione pur non comportando implicazioni di natura finanziaria in entrata a carico del bilancio regionale, comporta incremento d'entrata nel capitolo 300 bil. es. 2013 dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue pari a circa 3,0 - 3,5 milioni di euro per l'anno 2013

L'Assessore relatore propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, di competenza della medesima, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. i) della L.R. 7/1997 e dell'art. 4 comma c) della L.R. n. 3/2010.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Foreste.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato;
- dare completa attuazione dell'art. 4 della L.R. n. 3/2010 per la parte - lett. c)- alla quale non si era ancora con l'adozione del presente provvedimento;
- approvare le nuove tariffe irrigue, di seguito indicate, da far applicare all'Agenzia per le attività irrigue e forestali relativamente agli impianti irrigui collettivi di proprietà regionale dalla medesima Arif condotti:
- dare atto che trattasi di un primo step di un processo verso la definizione e l'applicazione di una rigorosa politica di tariffazione unica sul territorio pugliese non avulsa dalla razionalizzazione e dalla ottimizzazione dell'uso delle risorse irrigue disponibili, rispettosa per altro del principio introdotto dal d.

lgs. 152/2006 (prezzo uguale al costo);

- fissare per il direttore generale dell'Arif, ad integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 490/2012, l'obiettivo sensibile che l'aumento dei maggiori introiti determinatisi per effetto dell'applicazione del presente provvedimento riduca la differenza tra entrate e uscite nella gestione dei pozzi, nonché consentano investimenti di adeguamento e di ammodernamento degli impianti irrigui collettivi tali da determinare ulteriori significative economie di spesa rendicontabili e valutabili con metodi di calcolo per corrispondente centro di spesa;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
